

REGOLAMENTO COMMISSIONI NAZIONALI SHI (APPROVATO A ORISTANO, 2008)

- 1) Le Commissioni hanno funzione istruttoria ed operativa; approfondiscono i temi di loro competenza e formulano proposte che vengono trasmesse al Consiglio Direttivo.
- 2) Le Commissioni hanno durata biennale e sono dirette da un coordinatore; il coordinatore e i membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
- 3) Le Commissioni devono essere composte da almeno due membri e un coordinatore.
- 4) Le Commissioni possono espletare azioni operative urgenti; le iniziative di carattere ufficiale e strutturale vanno demandate al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
- 5) I coordinatori partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, relazionando sull'operato della commissione.
- 6) I coordinatori o propri delegati informano periodicamente i Soci sull'operato delle rispettive commissioni, mediante note da pubblicare sul sito web della SHI.